

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori RAVAIOLI Carla, PARRI, TERRACINI, TEDESCO TATÒ Giglia, CHIAROMONTE, PERNA, BRANCA, ANDERLINI, NAPOLEONI, FERRARA Maurizio, CHIARANTE, JANNELLI, NOCI, BARSACCHI e SPADACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1979

#### Modifica dell'articolo 37, comma primo, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Nella sua attuale formulazione, il primo comma dell'articolo 37 contraddice lo spirito e la lettera della Costituzione, ponendosi come gravemente limitativo sia della parità di diritti della donna lavoratrice, asserita nella prima parte dello stesso comma, sia di quella fondamentale uguaglianza di tutti i cittadini « senza distinzione di sesso », solennemente proclamata dall'articolo 3.

Infatti, poichè l'articolo 37, al primo comma, definisce « essenziale » per la donna la funzione familiare, e dispone che le condizioni di lavoro gliene debbano consentire l'adempimento, mentre nulla di simile è previsto per il lavoratore, se ne deduce che:

1) la funzione familiare (vale a dire la cura e l'educazione dei figli, il benessere di tutti i membri della famiglia, l'organizzazione e la conduzione del *ménage* familiare, il lavoro domestico in tutte le sue forme) spetta interamente alla donna e ne costituisce il compito sociale primario, mentre non compete in alcun modo all'uomo, o co-

munque non in misura da incidere sulla sua funzione di lavoratore;

2) il lavoro extradomestico della donna, contrapposto e subordinato alla « essenzialità » della sua funzione familiare, è di secondaria importanza nella definizione della sua figura sociale e civile;

3) l'onere esclusivamente femminile della funzione familiare, con tutto quanto esso comporta, permane anche quando la donna svolga un'attività extradomestica.

In pratica dunque la Carta costituzionale, cioè il documento giuridico che fissa i principi normativi dei rapporti civili e sociali del Paese, riconosce e sancisce la divisione dei ruoli sociali dei sessi, così come la cultura patriarcale li ha storicamente definiti e trasmessi, e come l'organizzazione produttiva capitalistica li ha assunti e radicalizzati. Con l'avvento della rivoluzione industriale, infatti, e con l'organizzarsi del lavoro sociale in fabbrica (che provoca il progressivo svuotamento della funzione economica della famiglia, e insieme il progressivo smembra-

mento della sua forma « allargata », via via sostituita dalla forma « nucleare ») si determina una drastica separazione tra il luogo della « produzione dei beni » e il luogo della « produzione degli uomini », fino allora ambedue identificati con la famiglia-azienda. È in questo momento che la donna, precedentemente partecipe, sebbene in posizione subordinata, al lavoro produttivo, ne viene estromessa per assumere quella peculiare figura delle società borghesi capitalistiche che è la « casalinga », addetta esclusivamente, o comunque prioritariamente, alla mansione materna, familiare, domestica; vale a dire allo svolgimento di una massa di lavoro (retribuito solo indirettamente, tramite il salario del marito) che garantisce i « servizi » necessari all'efficienza e alla capacità produttiva della forza-lavoro, e perciò indispensabile supporto alla funzionalità dell'organizzazione economica. Si tratta insomma di una vera e propria divisione del lavoro per sesso, coordinata alla divisione del lavoro per classe, che attribuisce all'uomo il compito della produzione delle merci e del reddito, e alla donna quello della riproduzione e della « manutenzione » di manodopera: per cui la donna, tra le mura domestiche, è strumento organicamente connesso ai meccanismi di accumulazione di plusvalore, non meno dell'uomo, agente immediato dei processi produttivi tra le mura della fabbrica.

È questa rigidità dei ruoli sessuali (direttamente funzionale alla conservazione dell'ordine socio-economico esistente, ma data come « naturale » dai modelli culturali) che, indicando alla donna come prioritaria la sua « essenziale funzione familiare », e come secondaria e accessoria ogni sua altra attività, determina la debolezza, la precarietà, la discontinuità della sua presenza sul mercato del lavoro: in pratica negandole la possibilità di essere lavoratrice a pari condizioni dell'uomo (per qualifica, impegno, carriera, miglioramenti economici, ecc.), obbligandola alla dipendenza economica dal maschio, e in tal modo conservando l'assetto tradizionale del rapporto tra i sessi, che inevitabilmente definisce la condizione di « cittadino debole » della donna.

Che l'attuale formulazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione implichi l'assunzione di questa realtà, con quanto ne consegue — come illustrato sopra ai punti 1), 2) e 3) — e possa quindi essere usata per avallare un trattamento discriminatorio della lavoratrice, lo dimostra inequivocabilmente una sentenza della Corte costituzionale (1° luglio 1969, n. 123) relativa alla liceità di pensionamento in età diverse a seconda del sesso, e cioè a 60 anni per l'uomo e a 55 per la donna. Nella sentenza in questione si legge infatti:

« Peraltro, la norma impugnata non viola, sotto un diverso profilo, il principio di parità di diritti della donna lavoratrice. Ed invero, la norma costituzionale non afferma soltanto questa parità, ma intende altresì salvaguardare l'essenzialità della funzione familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di fare alla donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di lavoro che le permettano di curare gli interessi familiari. La Corte ritiene che rientri fra questi poteri, sia pure in modo indiretto, anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui la donna venga distorta dalle cure familiari e di consentire che, giunta ad una certa età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, con l'apporto anche di quella pensione che le spetta. L'articolo 37 fa espressamente una riserva di legge per il limite minimo di età per il lavoro salariato della donna; e le ragioni che suffragano tale riserva possono, quanto meno in parte, valere per la fissazione di un limite massimo di età in connessione con l'assicurazione generale obbligatoria ».

Si deve d'altronde osservare che la divisione dei ruoli sociali dei sessi, quale viene assunta dall'articolo 37, fino a qualche decennio fa trovava preciso riscontro nei valori, nella mentalità e nel costume più largamente diffusi, mentre oggi, sotto la spinta contestatrice dei movimenti femminili, e nell'accentuazione delle dinamiche sociali, viene rimessa in discussione da sempre più vaste zone dell'opinione pubblica e dalla realtà dei nuovi rapporti e comportamenti emergenti. Ciò nonostante la vischiosità cul-

turale e la funzionalità della divisione del lavoro tra i sessi nell'attuale struttura produttiva sono tuttora determinanti delle molteplici discriminazioni che colpiscono la donna lavoratrice, in modi spesso apertamente lesivi della vigente « legge di parità », soprattutto nei periodi di crisi economica in cui la caduta occupazionale colpisce sempre in misura largamente maggioritaria la manodopera femminile. Ne fanno fede i numerosissimi episodi di licenziamento di dipendenti donne, esplicitamente motivati come misure di protezione dell'occupazione maschile (vale ancora la norma per cui è preferibile licenziare una donna piuttosto che « un padre di famiglia »), che ricorrono in coincidenza con la negatività dell'attuale « congiuntura ».

Appare dunque necessario che la Costituzione riveda oggi (dopo un trentennio che ha radicalmente modificato il corpo sociale femminile e fortemente attenuato l'antica totale identificazione con i ruoli e gli stereotipi sessuali) una normativa che sostanzialmente sancisce l'inferiorità sociale della donna, negandole quella « pari dignità sociale e civile » che viceversa l'articolo 3 le garantisce.

Resta invece immutata la parte relativa alla doverosa protezione della lavoratrice madre e del bambino (d'altronde prevista dalle leggi che regolano attualmente il lavoro femminile). Si afferma così l'alto va-

lore sociale della funzione materna, ma debitamente distinguendola e separandola dalla funzione familiare. La funzione materna è infatti la sola biologicamente pertinente al sesso femminile, non sostituibile nè intercambiabile, che perciò necessariamente incide sulle prestazioni lavorative della donna nel periodo relativo alla gravidanza, al parto e all'allattamento. Non così la funzione familiare: questa infatti non solo può, ma deve, essere assolta dal padre non meno che dalla madre, in tutto quanto concerne i rapporti personali e affettivi, i bisogni e le scelte fondamentali, per una più equilibrata presenza delle figure parentali e una loro compartecipazione ai compiti educativi e formativi della prole, tali da garantirne — secondo quanto sostengono le più qualificate teorie psico-pedagogiche — la più solida strutturazione psichica; mentre, per tutto quanto tocca i suoi aspetti « produttivi », di servizi e di beni d'uso, essa può essere vantaggiosamente sostituita da opportune e adeguate organizzazioni sociali, e comunque può, e deve, essere equamente condivisa tra i due coniugi, quando siano ambedue impegnati in occupazioni extradomestiche. Si tratta dunque di una funzione che non deve in alcun modo incidere sui rapporti di lavoro della donna. Conseguentemente si ritiene necessario sopprimere dall'articolo 37 della Costituzione, che afferma la parità dei diritti della lavoratrice, il riferimento alla funzione familiare.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  
—*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore. Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione ».